

50



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 12/09/2013

INDICE

Capitolo I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 - Tutela degli animali.

Capitolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Ambito di applicazione.
- Art. 7 - Esclusioni.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali.
- Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.
- Art. 10 - Animali randagi.
- Art. 11 - Tutela della fauna selvatica.
- Art. 12 - Abbandono e rilascio di animali.
- Art. 13 - Avvelenamento di animali.
- Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.
- Art. 18 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
- Art. 19 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali di affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore (incluso i circhi).
- Art. 20 - Pet therapy - Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.
- Art. 21 - Inumazione degli animali
- Art. 22 - Macellazione di animali.
- Art. 23 - Destinazione di cibo per animali.
- Art. 24 - Scelte alimentari.

Capitolo IV - CANI

- Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 26 - Divieto di detenzione a catena.
- Art. 27 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

- Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.
- Art. 32 - Anagrafe canina - Smarrimento - Rinvenimento - Affidamento.

Capitolo V - GATTI

- Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- Art. 34 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.
- Art. 35 - Colonie feline e gatti liberi.
- Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
- Art. 37 - Cantieri
- Art. 38 - Custodia dei gatti di proprietà

Capitolo VI - RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

- Art. 39 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie.

Capitolo VII - VOLATILI

- Art. 40 - Detenzione di volatili.
- Art. 41 - Dimensioni delle gabbie.
- Art. 42 - Della popolazione di Columba livia var. domestica.
- Art. 43 - Protezione dei nidi.

Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

- Art. 44 - Ittiofauna.
- Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

Capitolo IX - EQUIDI / BOVINI / SUINI / OVINI / ANIMALI DA CORTILE

- Art. 46 - Equidi.
- Art. 47 - Detenzione e allevamento bovini, ovini, suini e animali da cortile.

Capitolo X - ANIMALI ESOTICI

- Art. 48 - Tutela degli animali esotici

Capitolo XI - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

- Art. 49 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.
- Art. 50 - Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione.
- Art. 51 - Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.
- Art. 52 - Allevamenti a fini di sperimentazione / vivisezione.

Capitolo XII - CANILI, GATTILI

- Art. 53 - Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune.
- Art. 54 - Adozioni e sterilizzazioni
- Art. 55 - Accesso alla struttura canile.

- Art. 56 - Caratteristica della struttura canile.
- Art. 57 - Individuazione di aree da destinarsi ad associazioni.

Capitolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 58 - Sanzioni.
- Art. 59 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni
- Art. 60 - Vigilanza.
- Art. 61 - Collaborazione con Associazioni.
- Art. 62 - Integrazioni e modificazioni.
- Art. 63 - Incompatibilità e abrogazione di norme.

Capitolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di Senago, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana, nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
5. ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza e applicazione del presente Regolamento, sono attribuite alla Polizia Locale.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune di Senago, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
3. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
4. si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia, ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche;
5. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni;
6. favorisce ed incentiva qualsiasi iniziativa promossa da associazioni animaliste o da privati, volta alla sensibilizzazione e all'educazione dei suoi cittadini nei confronti degli animali e del loro rispetto.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Al Comune di Senago, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

2. In particolare, il Sindaco di Senago, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
 - a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla L.R. n°16/2006;
 - b) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune di Senago, in base alla Legge n°281/1991, alla Legge n°189/2004 e alla Legge Regionale n°33/2009 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune di Senago si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune di Senago condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge n°281/1991 e succ. modif. e alla L.R. n°16/2006, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Si riconosce, altresì, la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge n°157/1992.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- b. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali.

- 1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
- 2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
- 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
- 4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
- 5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

- 1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
- 2. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
- 4. E' vietato custodire animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine, oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
- 5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- 6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, osservando le disposizioni di cui all'art. 16; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
- 7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli), che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con

rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.

8. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
10. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
12. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio Polizia Locale al fine di escludere possibili danni agli animali.
13. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
14. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
15. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia: ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
16. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Per il periodo compreso tra i mesi primaverili e quelli estivi è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta prolungata al sole. E' comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di un'ora.
17. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
18. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili da cortile e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio, ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune, ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto n°3298/1929, sentito il parere dei competenti Servizi Veterinari dell'ASL. In particolare, devono essere accertate idoneità, capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione, e deve essere verificato che le operazioni di immobilizzazione, stordimento e abbattimento siano condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili, ai sensi del Decreto Legislativo n°333/1998 come modificato dalla Legge n°526/1999. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata.

Art. 10 - Animali Randagi.

1. Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge n°281/1991, che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge n°281/1991, è fatto divieto ai cittadini di catturare cani randagi per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte di enti convenzionati con il canile comunale.

Art. 11 - Tutela della fauna selvatica.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.
2. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio di Polizia Locale, per i controlli che escludano danni agli animali.

Art. 12 - Abbandono e rilascio di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione, in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona, provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi, in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Ufficio Polizia Locale, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Senago, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni, con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei

disabili e dei non vedenti. Il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto. Gli animali di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto se contenuti in apposito trasportino.

6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore, che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di recidiva da parte dei detentori, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca a cura degli organi preposti.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente), nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate all'Ufficio Polizia Locale.

Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 9 del presente regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali va inoltrata al Comune corredata dei seguenti documenti:
 - a) Pianta planimetrica con sezione, in n. 3 copie, in scala 1:100, con R.A.I. calcolati separatamente per locali dichiarati idonei, con indicazioni dell'uso dei locali, firma del titolare, firma e timbro del tecnico iscritto all'Albo.
 - b) Nei casi di sub-ingresso, copia della precedente autorizzazione sanitaria e/o commerciale.
 - c) Copia dell'eventuale atto costitutivo della Società.
 - d) Documentazione attestante eventuali variazioni strutturali.
 - e) Relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del numero massimo per specie di animali che si intendono detenere.
 - f) Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.L'atto autorizzativo dovrà indicare con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita ed includere la piantina planimetrica di cui al punto a).

3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, pesci e rettili di cui al successivo comma 4) al di fuori delle seguenti fasce orarie:
 - periodo invernale: mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
 - periodo estivo: mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
4. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
5. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art. 19. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
6. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 39 del presente regolamento.
7. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 39 relativo alle dimensioni delle gabbie.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
9. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 18 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate dal Sindaco o suo delegato.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:
 - alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da associazioni animaliste autorizzate, volte ad incentivare l'adozione di cani e gatti provenienti da rifugi legittimati;
 - alle gare ippiche svolte nei luoghi autorizzati;
 - a tutte quelle attività che non ledano la dignità degli animali impiegati.
3. Le attività di cui al comma 2 dovranno essere autorizzate, previa presentazione di domanda presso gli uffici comunali competenti (Suap e Polizia Locale), per l'acquisizione del relativo parere.
4. Per quanto concerne i circhi con animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con propria delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n° 426/1998.

5. E' vietata la realizzazione, anche temporanea, di zoo, mostre zoologiche itineranti, mostre mercato e zoo safari che utilizzino animali appartenenti a specie selvatiche od esotiche. Sono altresì vietate le mostre itineranti e le mostre mercato di animali d'affezione (ad es. mostre di cuccioli).
6. E' vietato l'impiego di animali come richiamo di pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
7. Sono vietati su tutto il territorio comunale in particolare:
 - i combattimenti tra animali (Legge n° 189/2004);
 - l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;
 - le corride;
 - il lancio delle anatre nell'acqua;
 - le corse di animali;
 - tutti quegli eventi che, non specificati nel presente Regolamento, vengano riconosciuti come lesivi della dignità dell'animale dalle autorità preposte e dalle leggi in vigore.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 19 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore (incluso i circhi).

Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore, che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce le "Linee Guida" predisposte dall'ASL competente per territorio (laddove presenti).

1. Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio Polizia Locale, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente Regolamento e l'ora di arrivo e che preveda un elenco descrittivo degli animali, con indicazione della specie, della razza e numero identificativo di ciascun animale (microchip);
2. Il sopraccitato Ufficio di Polizia Locale trasmetterà, per competenza, l'intera documentazione ai Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio, che prenderanno in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco;
3. Inoltre, in sede autorizzativa e prima dell'inizio della mostra, le verifiche preliminari devono accertare obbligatoriamente quanto segue:
 - a) è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con deliberazione del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" e successive modifiche e integrazioni, emessa in ottemperanza alla Legge n° 150/1992 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) l'autorizzazione di circhi e mostre viaggianti di animali è permessa a circhi che auto dichiarano di non avere avuto condanne e di non avere procedimenti penali in corso per violazioni alle norme vigenti in materia di tutela di animali. Le autodichiarazioni che risultino essere false comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato dell'autorizzazione.

4. E' obbligatorio sopralluogo da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio; per il controllo da parte delle competenti autorità, i titolari di mostre o spettacoli viaggianti devono allegare alla domanda di autorizzazione:
- a) piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - b) elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati, nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - c) "piano operativo" in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione.

Tali documenti dovranno essere consegnati, almeno 7 giorni prima dell'arrivo, agli uffici comunali ed al Servizio Veterinario dell'ASL, per la predisposizione di opportuni controlli.

9. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge n° 189/2004.

In particolare, per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

CANI	Da 1 a 5 soggetti	Più di 5 soggetti
Adulti taglia grande	4 mq. Cadauno	3 mq. Cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq. cadauno	2 mq. Cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su e adulti taglia piccola	1,5 mq. cadauno	1 mq. Cadauno

GATTI	Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 5 - 6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.

10. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box, onde consentire il necessario movimento.
11. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
12. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.
13. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi, onde potersi rifugiare, ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
14. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;
15. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
16. Durante i mesi invernali ed estivi, qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
17. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti;

18. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere muniti di identificativo (microchip) e scortati dal previsto certificato (o da libretto sanitario), al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
19. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
20. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
21. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo, necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche, il libretto sanitario dell'animale con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario ed identificativo.
22. Oltre al controllo sanitario della ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista, che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
23. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti.
24. Nell'ambito della struttura organizzata, deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASL.
25. E' vietato introdurre nell'ambito della mostra, animali di proprietà non iscritti a catalogo;
26. E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
27. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ASL. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (D.L.vo n°508/1992).
28. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge n°150/1992 e del Decreto Ministeriale 19 aprile 1996 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3 ottobre 1996) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.
29. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ASL dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. L'Ufficio Polizia Locale potrà richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente Regolamento, per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali.
Necessita verificare se il trasporto fino al luogo di destinazione è stato o sarà superiore ai 50 Km., nel rispetto del D.L.vo n°532/1992 (protezione degli animali durante il trasporto - Dir. Cee n°628/1991). Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito, all'ASL di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

Art. 20 - Pet therapy - Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.

1. Il Comune di Senago riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani, e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.

2. Nelle case di riposo per anziani e negli ospedali è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.
3. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
4. Il Comune di Senago riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
5. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio idoneo allo scopo.
6. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

Art. 21 - Inumazione degli animali.

1. Gli animali deceduti devono essere cremati presso gli appositi impianti autorizzati.
2. Solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali - ai sensi del Regolamento CEE n°1774/2002 - e previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, è consentita, al proprietario dell'animale da compagnia deceduto, l'inumazione in terreni privati od in aree adibite allo scopo.
3. Il Comune di Senago può concedere in comodato appositi terreni recintati, finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 22 - Macellazione di animali.

1. Come previsto dalle leggi in vigore, previa autorizzazione del Comune di Senago e del competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, può essere consentita a domicilio la macellazione di suini, ovini, caprini, volatili e conigli per uso familiare. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che venga previsto ed utilizzato il sistema di stordimento dell'animale a norma di legge.
2. E' vietata la macellazione dei bovini per uso privato familiare.
3. La macellazione di tipo rituale può essere effettuata soltanto negli stabilimenti riconosciuti dal Ministero della Salute, in accordo con i capi delle confessioni religiose.

Art. 23 - Destinazione di cibo per animali.

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n°22/1997, come modificato dalla Legge n°179/2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali, per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 24 - Scelte alimentari.

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Senago viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Capitolo IV - CANI

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. Durante la conduzione nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, il proprietario o il detentore del cane deve sempre utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune. L'utilizzo della museruola, rigida o morbida, è d'obbligo in tutti i casi di rischio per l'incolumità di persone o animali.
4. I cani custoditi in recinto o giardino devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 27.
5. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
6. L'Amministrazione comunale promuove o patrocinia iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.
7. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente, penalmente e amministrativamente, di ogni azione del cane e dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
8. Il proprietario del cane deve affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso.
9. Chiunque accetti, a qualsiasi titolo, di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Art. 26 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena, salvo che momentaneamente, per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza. E' permesso altresì detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo. I soggetti detenuti nelle condizioni sopra citate devono comunque poter essere slegati almeno una volta al giorno.

Art. 27 - Dimensioni dei recinti / box.

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute,

che devono comunque garantire box adeguati alla taglia e alle caratteristiche del cane; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il recinto, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il recinto deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettante, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 3.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio o apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri, purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida di non vedenti o di portatori di handicap.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti.

Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio sia ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale da pericoli e non consenta la fuga dell'animale stesso.
4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

Art. 32 - Anagrafe canina - Smarrimento - Rinvenimento - Affidato.

1. Il proprietario, possessore o detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.
2. In caso di cessione definitiva, chi cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 4.
3. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.
4. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina è eseguita l'identificazione del cane con metodologia indolore (microchip). Se per qualsiasi motivo il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, possessore o detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni dall'accertamento.
5. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile.
6. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale.
7. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro le 48 ore successive all' Ufficio Polizia Locale del Comune ove si è verificato l'evento.

8. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile, ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.
9. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Capitolo V - GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge n°281/1991, è una caratteristica etologica del gatto, che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 34 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.

1. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle associazioni di volontariato, che dalle gattare/gattari.

Art. 35 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune di Senago, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Ufficio Polizia Locale, la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale ed eventuali associazioni animaliste, ed esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).

Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione al competente Ufficio Polizia Locale. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. In caso di presenza di colonia felina in luoghi non adeguati, le associazioni di volontariato devono comunicarlo all'Ufficio Polizia Locale per trovare un nuovo luogo più idoneo.
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario, che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano all'Ufficio Polizia Locale le problematiche individuate, il quale con gli strumenti definiti dalla legge promuoverà le azioni necessarie.
4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
5. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
6. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente previa autorizzazione da parte del personale dell'Ufficio Polizia Locale, in collaborazione con le associazioni animaliste e con i/le gattari/e.
7. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.
8. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.

Art. 37 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine, potranno collaborare con la Polizia Locale per l'individuazione di un nuovo sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/lle gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

Art. 38 - Custodia dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo VI - RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 39 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli.
I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.
2. Furetti.
Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.
E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.
3. Piccoli roditori.
Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.
Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.
4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Capitolo VII - VOLATILI

Art. 40 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, gli stessi non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un' area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.
6. E' fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri; il presente comma non si applica ai Centri di Recupero di animali selvatici.

Art. 41 - Dimensioni delle gabbie.

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.
3. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare.

Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni, ornamenti o spazi sotto la grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla testa

Volatili da 20 cm o meno di lunghezza, dalla punta della coda alla sommità del capo
Grandezza minima gabbia: 27 dm³ (circa 30x30x30 cm)
Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrocchetti, ecc.

Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza, dalla punta della coda alla sommità del capo
Grandezza minima gabbia: 90 dm³ (circa 45x45x45 cm)
Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..

Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza, dalla punta della coda alla sommità del capo
Grandezza minima gabbia: 160 dm³ (circa 50x 65x50 cm)
Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, Parrocchetti, etc

Volatili da 61 cm a 90 cm
Grandezza minima gabbia: 540 dm³ (circa 60x 100x90 cm)

Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc.

Volatili da 91 cm a 115 cm

Grandezza minima gabbia: 1,2 m3 (circa 90x150x150cm)

Esempi: Ara, grandi Tucani ecc.

4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 42 - Della popolazione di Columba livia var. domestica

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Colomba Livia, adotterà metodi di controllo incruenti (per esempio, somministrazione di mangime medicato) per contenerne la riproduzione.

Art. 43 - Protezione dei nidi.

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all' Ufficio Diritti Animali (o al Referente).
2. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all' Ufficio Polizia Locale.
3. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione. Deroche sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 44 - Ittiofauna.

1. E' fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo, ad esclusione dei molluschi;

2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Capitolo IX - EQUIDI / BOVINI / OVINI / SUINI / ANIMALI DA CORTILE

Art. 46 - Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente Cap. 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrici	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrici + redo	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.20 m. x 3.5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. - pony-)	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola).
3. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia).
6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.
7. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.
10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
12. Il Comune di Senago si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario dell'ASL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

Art. 47 - Detenzione e allevamento bovini, ovini, suini e animali da cortile.

1. All'interno del centro abitato sono vietati la detenzione, l'allevamento ed il pascolo di bovini, suini, ovini ed animali da cortile in genere e comunque non a meno di m 500 dalle abitazioni, da edifici scolastici o privati.
2. Anche fuori dell'abitato gli ovili, porcili, ecc. dovranno essere tenuti ad una distanza minima di m 500 dalle abitazioni. Gli stessi dovranno essere giornalmente ripuliti e sgombrati dal letame e provvisti di cisterne cementate per raccogliere le urine degli animali, quando queste non siano avviate nella concimaia. Il minimo di cubatura sarà di almeno mc. 30 per ogni capo di bestiame e mc. 20 per il bestiame minuto, come pecore, capre, ecc.
3. Il soffitto, le pareti, il pavimento delle stalle, nonché le rastrelliere e le mangiatoie dovranno essere costruiti con materiale da potersi facilmente ripulire e disinfettare.
4. Le stalle dovranno essere provviste di sufficienti finestre per la luce e per la ventilazione e munite di reti metalliche.

Capitolo X - ANIMALI ESOTICI

Art. 48 - Tutela degli animali esotici.

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono specie stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui Legge n°874/1975 (ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge n° 150/1992.
3. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata, sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al servizio veterinario ASL territorialmente competente, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della Legge, n. 874/1975 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività .
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare alla ASL competente, entro otto giorni, la morte o la cessione ad altri degli animali detenuti.
6. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
7. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dell'ASL locale territorialmente competente.
8. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
9. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge n°874/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Capitolo XI - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 49 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

1. Il Comune di Senago si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs. n°116/1992 e Circolare n°6/2001) con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune di Senago si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

Art. 50 - Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione.

1. Le richieste di autorizzazione all'utilizzo di animali, avanzate dagli Istituti e dalle Ditte che operano nel territorio verranno trasferite, raccolte e catalogate dall'Ufficio Polizia Locale, che annualmente redigerà un dossier riassuntivo riguardante:
 - il numero delle richieste;
 - il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;
 - le tipologie di esperimento;
 - qualsiasi altra informazione ritenuta utile.ciò al fine di valutarne l'andamento temporale e procedere eventualmente alla richiesta prevista dall'art. 12, comma 4 della legge n° 116/1992.
Tale dossier verrà sottoposto ad esperti delle diverse discipline che riguardano l'argomento in esame, che ne facciano richiesta al Comune e senza corrispettivo alcuno.
2. Viene garantito il rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 51 - Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.

1. In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. n° 116/1992, art. 6, comma 3 e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6, il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

2. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di Associazioni per la tutela degli animali, in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.
3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'Associazione.
4. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.
5. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita, in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.
6. Ai laboratori, aziende e ricercatori viene garantita la privacy.

Art. 52 - Allevamenti a fini di sperimentazione / vivisezione.

1. Su tutto il territorio il Comune di Senago non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione / vivisezione.
2. Su tutto il territorio il Comune di Senago non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di cani e gatti a fini di sperimentazione / vivisezione.
3. Su tutto il territorio il Comune di Senago non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.

Cap. XII - CANILI, GATTILI

Art. 53 - Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune

1. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o del gatto, nel caso in cui per **gravi** motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere al Sindaco l'autorizzazione a consegnarlo temporaneamente o definitivamente presso il canile rifugio convenzionato con il Comune, sostenendone le spese di mantenimento.
2. Nella domanda di cui al comma precedente devono essere indicate la cause che impediscono la detenzione dell'animale e devono essere allegati i documenti probatori; il Comune si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni.
3. Nel caso di volontà di cessione definitiva, al momento della consegna, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso, in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in adozione.
4. In caso di morte del proprietario, gli eredi non possono rinunciare alla proprietà dell'animale, ma possono decidere di ricoverare l'animale, a proprie spese, presso qualsiasi struttura di ricovero di cani ai fini anche di eventuale adozione.

Art. 54 - Adozioni e sterilizzazioni.

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati; a tale scopo l'Amministrazione Comunale può stipulare anche convenzioni con associazioni animaliste che, in forma di volontariato, si occuperanno di agevolare affidi temporanei o adozioni, oltre a tutte le attività volte a migliorare il benessere degli animali durante la permanenza in canile.

2. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati presso il canile convenzionato con il Comune. Per tale pratica l'Ufficio competente è quello della Polizia Locale.
3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti deve essere incentivata in ogni forma.
4. Il Comune provvederà alla sterilizzazione di tutti i cani presenti nel canile convenzionato prima di ogni richiesta di adozione.

Art. 55 - Accesso alla struttura canile.

1. Il canile convenzionato con il Comune di Senago dovrà garantire al personale incaricato dal Comune stesso o dal Comando di Polizia Locale, il libero accesso alla struttura, finalizzato a controlli periodici, alla possibilità di fotografare gli animali presenti e ad eseguire qualsiasi attività per il benessere degli stessi.

Art. 56 - Caratteristiche della struttura canile.

1. La struttura di servizio custodia e mantenimento cani randagi deve garantire il ricovero degli animali presso infrastrutture adeguatamente attrezzate, in modo da assicurare un trattamento degli animali conforme ai principi sanciti dalla Legge n°281/1991 e dalla Legge Regionale n°16/2006 e successive modificazioni.
2. La struttura ove sono alloggiati i cani deve essere area coperta e riparata dalle intemperie, adeguatamente riscaldata nei mesi invernali e aerata in quelli estivi.
3. Gli spazi ove i cani alloggiano devono avere il pavimento piastrellato e risultare sufficienti ai movimenti degli animali e non ristretti (dimensioni boxes: 3X2 m. per ospitare max 3 cani di taglia medio-grande; 3X2 m. per ospitare max 6 cani di taglia piccola).
4. Gli animali devono essere adeguatamente alimentati e nutriti esclusivamente tramite specifici alimenti per cani.
5. Deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie, avendo cura che i locali siano sempre puliti.
6. La struttura deve essere titolare del relativo nulla osta sanitario all'esercizio dell'attività di rifugio per cani.
7. Il canile deve disporre di aree attrezzate per lo "sgambamento" dei cani, di dimensioni adeguate a far correre il cane almeno due volte al giorno.
8. Il canile deve disporre, a proprio carico, di ambulatorio veterinario munito di autorizzazione sanitaria per le scorte di medicinali.
9. La struttura deve disporre di almeno n. 1 automezzo munito di autorizzazione sanitaria per il trasporto dei cani.
10. L'orario di apertura del canile al pubblico non deve essere inferiore alle quattro ore giornaliere per tutti i giorni della settimana.

Art. 57 - Individuazione di aree da destinarsi ad associazioni.

1. Il Comune di Senago può individuare aree da destinarsi ad associazioni animaliste che vogliano realizzare strutture idonee all'accoglienza di cani e/o gatti, nel rispetto del precedente articolo.
2. E' demandata alla Giunta Comunale l'individuazione delle suddette aree e al Comando di Polizia Locale l'assegnazione delle aree individuate, previa stipula di convenzione tra le associazioni ed il Comune di Senago.

Capitolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge n° 689/1981, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, con l'indicazione della somma da corrispondere quale pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, come disposto dalla Legge 125 del 24 luglio 2008 art. 6/bis di modifica dell'art. 16 c. 2 della legge 689/81, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla Legge 20/07/2004 n° 189 di modifica del codice penale:
 - a. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (commi da 1 a 5), 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 43, 47,48 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 200,00.
 - b. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (comma 6), 14, 15, 23, 25, 26,27, 28, 29, 30 (commi da 7 a 9), 31, 32, 35, 36,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 , si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 50,00.
2. La mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 19, ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione di € 300,00.
3. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente di Polizia Locale può provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità almeno annuale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 59 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 60 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie di appartenenza alle Associazioni riconosciute, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Art. 61 - Collaborazione con Associazioni.

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 62 - Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 63 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali e viene abrogato il Regolamento n° 50 *“Regolamento di polizia sui cani e piccoli animali di affezione norme contro il maltrattamento animale e per la prevenzione del randagismo”* approvato con deliberazione di C.C. n. 108 del 26.09.2001 e modificato con deliberazione di C.C. n. 48 del 24.07.2003